

Riproposizione della domanda di concordato preventivo prenotativo e abuso del processo

### **Riproposizione della domanda di concordato preventivo prenotativo – Abuso del processo – Sussistenza**

La proposizione della domanda di concordato con riserva di deposito della documentazione (avvenuta pochi giorni prima della udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale) in mancanza della previsione di un piano per il superamento della crisi e a distanza di pochi mesi dalla rinuncia a identico ricorso, presentato quando la società già si trovava in stato di crisi se non di insolvenza, senza che siano stati prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie come previsto dall'art. 47 CCI, appare finalizzata esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con possibile pregiudizio per gli interessi dei creditori e integra un abuso del processo: ne consegue che la domanda presentata ex art. 44 CCI deve ritenersi inammissibile e che va pronunciata la liquidazione giudiziale.

**83/23 p.u.**

#### **IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel giudizio n. 83/23 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale

#### **SENTENZA**

oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.

- letti i ricorsi proposti da ... e da ... ex art. 37 CCI;
- esaminato il verbale d'udienza del 28-11-2023;
- rilevato che la società debitrice si è costituita deducendo di aver depositato ricorso per l'ammissione al concordato con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44 CCI e insistendo per l'ammissione a tale procedura;

- rilevato che, per effetto della previsione di cui all'art. 49 co. 1 CCI, l'apertura della liquidazione giudiziale non può essere dichiarata se non successivamente alla definizione delle domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nel cui ambito rientra la domanda formulata ai sensi dell'art. 44 CCI;
- osservato che la società debitrice aveva presentato in data 17-3-2023 analogo ricorso ex art. 44 CCI (n. 19/23) con richiesta di applicazione di misure protettive (concesse con decreto del Giudice Relatore del 22-3-2023), ricorso al quale essa ha poi rinunciato in data 11-5-2023, procedura che, conseguentemente, veniva quindi dichiarata estinta con decreto del Tribunale del 18-5-2023;
- ritenuto che occorre preliminarmente verificare la riproponibilità della domanda prenotativa per l'accesso ad un nuovo concordato preventivo;
- considerato che l'art. 47 co. 6 CCI subordina la riproposizione della domanda di accesso al concordato preventivo al verificarsi del mutamento delle circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al tempo della pronuncia d'inammissibilità;
- ritenuto che, se pure dall'impianto del CCI si desume il *favor* del legislatore per gli strumenti negoziali di soluzione della crisi di impresa, nondimeno l'art. 4 co. 1 CCII stabilisce l'obbligo per i debitori e i creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, in particolare per il debitore, quello di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (v. art. 12 CCI) anche la fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- rilevato che l'art. 7 co. 2 CCI prevede che la trattazione prioritaria, da parte del tribunale, delle domande volte a regolare la crisi rispetto a quelle liquidatorie avvenga a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata, affidando quindi al Giudice il potere di prevenire l'abuso degli strumenti di composizione della crisi o dell'insolvenza;
- considerato che la proposizione della domanda di concordato con riserva di deposito della documentazione in data 24-11-2023 (e cioè quattro giorni prima della udienza fissata per la trattazione dei due ricorsi di liquidazione giudiziale) e, quindi, in mancanza della previsione di un piano per il superamento della crisi e a distanza di pochi mesi dalla rinuncia all'identico ricorso presentato a marzo 2022 quando già si trovava in stato di crisi se non di insolvenza (con richiesta allora come ora di applicazione di misure protettive), senza che siano stati prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie, appare finalizzata esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con possibile pregiudizio per gli interessi dei creditori;

- rilevato inoltre che la società debitrice ha artatamente omesso di indicare nel ricorso la precedente proposizione da parte sua del ricorso per concordato n. 19/23;
- rilevato ulteriormente che la società debitrice non ha allegato al ricorso l'elenco completo dei creditori (risultando per contro la esistenza di rilevanti debiti nei confronti dell'erario e di enti previdenziali) essendosi limitata ad allegare quello dei fornitori in violazione di quanto prescritto dagli artt. 44 e 39 CCI, laddove tale carenza informativa già di per sé legittimerebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori bensì al solo fine di differire la dichiarazione di fallimento (e ora di liquidazione giudiziale) è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. 22-5-2023 n. 13997; Cass. 31-3-2021 n. 8982; Cass. 12-3-2020 n. 7177; Cass. 12-3-2020 n. 7118; Cass. 26-11-2018 n. 30539; Cass. 11-10-2018 n. 25210; Cass. 7-3-2017 n. 5677; Cass. S.U. 15-5-2015 n. 9935; per la giurisprudenza di merito più recente v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 24-7-2023; Trib. Rimini 6-11-2020)
- rilevato, dunque, che definito con l'inammissibilità il ricorso ex art. 44 CCI vanno esaminate le istanze di liquidazione giudiziale;
- esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla entità dei debiti azionati, dall'esito negativo delle procedure esecutive instaurate, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti nonché dal ricorso senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha il centro degli interessi principali in ...;

valutato che la predetta società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 1 primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione e trasformazione per conto proprio e di terzi di prodotti ittici e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;

ritenuto di indicare come curatore l'avv. ..., che ha i requisiti richiesti ex art. 356 CCI;

**P.Q.M.**

- dichiara inammissibile il ricorso depositato ex art. 44 CCI;  
- visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CC.,  
dichiara la liquidazione giudiziale di ... (C.F.: ...), con sede legale in ...in persona del legale rappresentante ... (nato a ...il ... e residente in ...);  
Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;  
Nomina Curatore l'avv. ...;  
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni dei bilanci e degli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;  
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;  
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.  
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 19-3-2024 ore 11,00;  
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.  
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.  
Mantova, 30 novembre 2023.  
Il Presidente  
dott. Andrea Gibelli  
Il Giudice Est.  
dott. Mauro P. Bernardi